



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 294/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 294/02	Causa C-203/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Dirk Andres, in qualità di curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)	2
2018/C 294/03	Causa C-208/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Repubblica federale di Germania / Dirk Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH), Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti]	3

2018/C 294/04	Causa C-209/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Repubblica federale di Germania / Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG, Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite agli anni fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti]	4
2018/C 294/05	Causa C-219/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca riguardante taluni riporti di perdite sulle annualità fiscali future («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona interessata individualmente — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione relativa alla selettività — Determinazione dell'ambito di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)	5
2018/C 294/06	Causa C-451/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — MB / Secretary of State for Work and Pensions (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Regime pensionistico statale nazionale — Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso — Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all'annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso — Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito — Discriminazione diretta fondata sul sesso)	5
2018/C 294/07	Causa C-564/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Puma SE [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Articolo 76 — Opposizione — Impedimenti alla registrazione relativi — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 19 — Regola 50, paragrafo 1 — Esistenza di decisioni anteriori dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che riconoscono la notorietà del marchio anteriore — Principio di buon andamento dell'amministrazione — Presa in considerazione di tali decisioni nei procedimenti di opposizione successivi — Obbligo di motivazione — Obblighi procedurali delle commissioni di ricorso dell'EUIPO]	6
2018/C 294/08	Causa C-635/16 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV / Commissione europea (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Determinazione dell'oggetto della controversia — Assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 — Inviti a presentare proposte — Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) — Messaggio di posta elettronica che informa la ricorrente del rigetto della sua proposta — Decisione successiva della Commissione europea che stabilisce l'elenco delle proposte selezionate — Tutela giurisdizionale effettiva)	7
2018/C 294/09	Causa C-2/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey [Rinvio pregiudiziale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Allegato XI, rubrica «Spagna», punto 2 — Pensione di vecchiaia — Sistema di calcolo — Importo teorico — Base contributiva di riferimento — Accordo speciale — Scelta della base contributiva — Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima]	7
2018/C 294/10	Causa C-57/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — Eva Soraya Checa Honrado / Fondo de Garantía Salarial (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Articolo 3, primo comma — Pagamento assicurato dall'organismo di garanzia — Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro — Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore — Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro — Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore — Principio di parità e di non discriminazione)	8

2018/C 294/11	Causa C-90/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma — Entità che produce elettricità per uso proprio — Piccoli produttori di elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Obbligo di esenzione]	9
2018/C 294/12	Causa C-230/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articolo 21, paragrafo 1, TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui quest'ultimo possiede la cittadinanza — Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell'Unione)	9
2018/C 294/13	Causa C-246/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ibrahima Diallo / État belge (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 10, paragrafo 1 — Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione — Rilascio — Termine — Adozione e notifica della decisione — Conseguenza dell'inosservanza del termine di sei mesi — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività)	10
2018/C 294/14	Causa C-364/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Varna Holidéis» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l'adesione — Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente — Interpretazione — Competenza della Corte]	11
2018/C 294/15	Cause riunite C-459/17 e C-460/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte — Condizioni sostanziali del diritto a detrazione — Cessione effettiva dei beni)	11
2018/C 294/16	Causa C-512/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — procedimento promosso da HR (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Residenza abituale del minore — Neonato — Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza) .	12
2018/C 294/17	Causa C-731/17 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2017 dalla Nap Innova Hoteles, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 dicembre 2017, causa T-522/17, Nap Innova Hoteles / JUR	13
2018/C 294/18	Causa C-118/18 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2018 dalla Hochmann Marketing GmbH, ex Bittorrent Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2017, causa T-771/15, Hochmann Marketing / EUIPO	13
2018/C 294/19	Causa C-318/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l'11 maggio 2018 — Oracle Belgium BVBA / Belgische Staat	14
2018/C 294/20	Causa C-331/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 22 maggio 2018 — TE v. Pohotovost s.r.o.	15

2018/C 294/21	Causa C-341/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 maggio 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e a.	16
2018/C 294/22	Causa C-344/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Gent (Belgio) il 25 maggio 2018 — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Euroclean NV	16
2018/C 294/23	Causa C-348/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 maggio 2018 — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)	17
2018/C 294/24	Causa C-349/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Mbutuku Kanyeba	18
2018/C 294/25	Causa C-350/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Larissa Nijs	18
2018/C 294/26	Causa C-351/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Jean-Louis Anita Dedroog	19
2018/C 294/27	Causa C-354/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl	20
2018/C 294/28	Causa C-355/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Barbara Rust-Hackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich	21
2018/C 294/29	Causa C-356/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Christian Gmoser / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich	22
2018/C 294/30	Causa C-357/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Bettina Plackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich	23
2018/C 294/31	Causa C-359/18 P: Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dall'Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA	23
2018/C 294/32	Causa C-364/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 4 giugno 2018 — Eni SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze	24
2018/C 294/33	Causa C-365/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 4 giugno 2018 — Shell Italia E & P SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.	25
2018/C 294/34	Causa C-366/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 5 giugno 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero / UTE Luz Madrid Centro (composta dalle società commerciali Sice, S.A., Urbalux, S.A., ImesAPI, S.A., Extralux, S.A. e Citelum Ibérica, S.A.	25
2018/C 294/35	Causa C-367/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 4 giugno 2018 — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz e Luis Salas Fernández (in qualità di erede di Lucía Sánchez de la Peña) / Amministrazione dello Stato	26
2018/C 294/36	Causa C-373/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portogallo) il 7 giugno 2018 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas / Autoridade Tributária e Aduaneira	27

2018/C 294/37	Causa C-377/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spezializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di AH, PB, CX, KM, PH	27
2018/C 294/38	Causa C-380/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.	28
2018/C 294/39	Causa C-381/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — G.S., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid	28
2018/C 294/40	Causa C-382/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — V.G., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid	29
2018/C 294/41	Causa C-383/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) l'11 giugno 2018 — Lexitor Sp. z o.o / Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie	30
2018/C 294/42	Causa C-385/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2018 — Arriva Italia Srl e a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	30
2018/C 294/43	Causa C-386/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	31
2018/C 294/44	Causa C-387/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 12 giugno 2018 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	32
2018/C 294/45	Causa C-389/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 13 giugno 2018 — Brussels Securities SA / Stato belga	32
2018/C 294/46	Causa C-397/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 15 giugno 2018 — Ana María Páez Juárez / Nobel Plásticos Ibérica SA	33
2018/C 294/47	Causa C-398/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 15 giugno 2018 — Antonio Bocero Torrico / Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería General de la Seguridad Social	34
2018/C 294/48	Causa C-399/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 giugno 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt	35
2018/C 294/49	Causa C-401/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 18 giugno 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství	35
2018/C 294/50	Causa C-403/18 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2018 dall'Alcogroup e dall'Alcodis avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) pronunciata il 10 aprile 2018 nella causa T-274/15, Alcogroup e Alcodis / Commissione	37
2018/C 294/51	Causa C-407/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) il 21 giugno 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.	37
2018/C 294/52	Causa C-440/18 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2018 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, causa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./Commissione europea	38
2018/C 294/53	Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana	39
Tribunale		
2018/C 294/54	Cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Keramag Keramische Werke e a. / Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Partecipazione all'intesa di determinati organismi — Nuova valutazione degli elementi di prova»)	41

2018/C 294/55	Causa T-222/14 RENV: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2018 — Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo deluxe — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]	42
2018/C 294/56	Causa T-616/15: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Transtec/Commissione («FES — Paesi ACP — Accordo di Cotonou — Programma di sostegno alle iniziative culturali nei paesi africani di lingua portoghese — Somme versate dalla Commissione all'organismo incaricato dell'esecuzione finanziaria del programma in Guinea-Bissau — Recupero a seguito di una revisione contabile — Compensazione di crediti — Proporzionalità — Arricchimento senza causa — Responsabilità extracontrattuale»)	42
2018/C 294/57	Causa T-88/17: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2018 — Spagna/Commissione [«FEASR — Ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nell'ambito del programma di sviluppo rurale della comunità autonoma dell'Estremadura — Metodo di calcolo — Articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Legittimo affidamento»]	43
2018/C 294/58	Causa T-98/17: Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2018 — RT / Parlamento («Funzione pubblica — Funzionari — Congedo di malattia — Articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto — Norme interne relative ai controlli delle assenze dal lavoro e ai controlli periodici della persistenza delle invalidità — Certificato medico — Mancanza della firma e del timbro del medico — Consultazione medica a distanza mediante Internet — Mancata accettazione»)	44
2018/C 294/59	Causa T-218/17: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018 — HF / Parlamento («Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Articolo 24 dello statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello statuto — Molestie morali — Comitato consultivo sulle molestie e sulla loro prevenzione nel luogo di lavoro — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Diritto di essere ascoltato — Principio del contraddittorio — Rifiuto di comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti dell'audizione dei testimoni — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)	45
2018/C 294/60	Cause T-402/17 e T-403/17: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House e VIENNA HOUSE) [«Marchio dell'Unione europea — Domande di marchi dell'Unione europea denominativo Vienna House e figurativo VIENNA HOUSE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001]»]	45
2018/C 294/61	Causa T-322/18: Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — García Ruiz / Parlamento	46
2018/C 294/62	Causa T-341/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — NEC Corporation/Commissione	47
2018/C 294/63	Causa T-342/18: Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Nichicon Corporation/Commissione	48
2018/C 294/64	Causa T-343/18: Ricorso proposto il 3 giugno 2018 — Tokin Corporation/Commissione	50
2018/C 294/65	Causa T-344/18: Ricorso proposto il 4 giugno 2018 — Rubycon e Rubycon Holdings/Commissione	51
2018/C 294/66	Causa T-351/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE	51
2018/C 294/67	Causa T-363/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione	52
2018/C 294/68	Causa T-380/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Intas Pharmaceuticals/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)	54

2018/C 294/69	Causa T-383/18: Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)	55
2018/C 294/70	Causa T-386/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU	56
2018/C 294/71	Causa T-393/18: Ricorso proposto il 28 giugno 2018 — Mellifera/Commissione	57
2018/C 294/72	Causa T-399/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — TrekStor/EUIPO (Theatre)	58
2018/C 294/73	Causa T-404/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)	59
2018/C 294/74	Causa T-405/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Holmer Dahl/CRU	59
2018/C 294/75	Causa T-412/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)	60
2018/C 294/76	Causa T-413/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Portigon AG/ CRU	61
2018/C 294/77	Causa T-415/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione	62
2018/C 294/78	Causa T-421/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)	63
2018/C 294/79	Causa T-423/18: Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — Fissler/EUIPO (vita)	64

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 294/01)

Ultima pubblicazione

GU C 285 del 13.8.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 276 del 6.8.2018.

GU C 268 del 30.7.2018.

GU C 259 del 23.7.2018.

GU C 249 del 16.7.2018.

GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 231 del 2.7.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Dirk Andres, in qualità di curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH / Commissione europea, Repubblica federale di Germania

(Causa C-203/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)

(2018/C 294/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dirk Andres, in qualità di curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH (rappresentanti: W. Niemann, S. Geringhoff, Rechtsanwalt e P. Dodos, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck-Putz, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 2) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, Heitkamp BauHolding/Commissione (T-287/11, EU:T:2016:60), sono annullati.
- 3) La decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel, è annullata.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Dirk Andres, in qualità di curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH, inerenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

5) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Repubblica federale di Germania / Dirk Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH), Commissione europea

(Causa C-208/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti]

(2018/C 294/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dirk Andres (curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH) (rappresentanti: W. Niemann, S. Geringhoff, e P. Dodos, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck-Putz, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 2) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, Heitkamp BauHolding/Commissione (T-287/11, EU:T:2016:60), sono annullati.
- 3) La decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel»), è annullata.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento d'impugnazione, le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania inerenti al procedimento d'impugnazione nonché le spese sostenute dal sig. Dirk Andres, in qualità di curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH, relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento d'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.06.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Repubblica federale di Germania / Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG, Commissione europea

(Causa C-209/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite agli anni fiscali futuri («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona individualmente interessata — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione di selettività — Determinazione del contesto di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti]

(2018/C 294/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG (rappresentanti: M Schweda, M. Knebelberger e F. Loose, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck-Putz, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 2) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, *GFKL Financial Services/Commission* (T-620/11, EU:T:2016:59), sono annullati.
- 3) La decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel»), è annullata.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto al procedimento di impugnazione, oltre alle spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania relative al procedimento di impugnazione nonché le spese sostenute dalla Lowell Financial Services GmbH relative al procedimento di primo grado.
- 5) La Lowell Financial Services GmbH sopporterà le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.06.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG / Commissione europea, Repubblica federale di Germania

(Causa C-219/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca riguardante taluni riporti di perdite sulle annualità fiscali future («clausola di risanamento») — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Persona interessata individualmente — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di «aiuto di Stato» — Condizione relativa alla selettività — Determinazione dell'ambito di riferimento — Qualificazione giuridica dei fatti)

(2018/C 294/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lowell Financial Services GmbH, già GFKL Financial Services AG (rappresentanti: M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelberger e F. Loose, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck-Putz, agenti), Repubblica federale di Germania

Dispositivo

- 1) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 2) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, *GFKL Financial Services/Commissione* (T-620/11, EU:T:2016:59), sono annullati.
- 3) La decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, avente ad oggetto l'aiuto di Stato C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) concesso dalla Germania in base alla clausola di risanamento prevista dalla legge relativa all'imposta sulle società («KStG; Sanierungsklausel»), è annullata.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Lowell Financial Services GmbH, relative sia al procedimento di primo grado sia all'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — MB / Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-451/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Regime pensionistico statale nazionale — Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso — Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all'annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso — Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito — Discriminazione diretta fondata sul sesso)

(2018/C 294/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: MB

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositivo

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Puma SE

(Causa C-564/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Articolo 76 — Opposizione — Impedimenti alla registrazione relativi — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 19 — Regola 50, paragrafo 1 — Esistenza di decisioni anteriori dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che riconoscono la notorietà del marchio anteriore — Principio di buon andamento dell'amministrazione — Presa in considerazione di tali decisioni nei procedimenti di opposizione successivi — Obbligo di motivazione — Obblighi procedurali delle commissioni di ricorso dell'EUIPO]

(2018/C 294/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e D. Hanf, agenti)

Altra parte nel procedimento: Puma SE (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV / Commissione europea

(Causa C-635/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Determinazione dell'oggetto della controversia — Assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 — Inviti a presentare proposte — Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) — Messaggio di posta elettronica che informa la ricorrente del rigetto della sua proposta — Decisione successiva della Commissione europea che stabilisce l'elenco delle proposte selezionate — Tutela giurisdizionale effettiva)

(2018/C 294/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (rappresentante: Y. de Vries, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e J. Hottiaux, agenti)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea dell'11 ottobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commissione (T-564/15, non pubblicata, EU:T:2016:611), è annullata.
- 2) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 70 del 6.3.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey

(Causa C-2/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Allegato XI, rubrica «Spagna», punto 2 — Pensione di vecchiaia — Sistema di calcolo — Importo teorico — Base contributiva di riferimento — Accordo speciale — Scelta della base contributiva — Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima]

(2018/C 294/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Convenuto: Jesús Crespo Rey

con l'intervento di: Tesorería General de la Seguridad Social

Dispositivo

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che obblighi il lavoratore migrante che sottoscrive un accordo speciale presso la previdenza sociale di tale Stato membro a versare contributi commisurati alla base contributiva minima, di modo che l'istituzione competente di detto Stato membro, nel calcolare l'importo teorico della sua pensione di vecchiaia, equipara il periodo interessato da tale accordo a un periodo maturato nel medesimo Stato membro e prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo i contributi versati nell'ambito di tale accordo, anche se detto lavoratore, prima di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, ha versato nello Stato membro di cui trattasi contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima e nonostante il fatto che un lavoratore stanziale che non ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e che sottoscrive tale accordo dispone della facoltà di versare contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — Eva Soraya Checa Honrado / Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-57/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Articolo 3, primo comma — Pagamento assicurato dall'organismo di garanzia — Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro — Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore — Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro — Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore — Principio di parità e di non discriminazione)

(2018/C 294/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti

Ricorrente: Eva Soraya Checa Honrado

Convenuto: Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrano nella nozione di «indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Turbogás Produtora Energética SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-90/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma — Entità che produce elettricità per uso proprio — Piccoli produttori di elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Obbligo di esenzione]

(2018/C 294/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Turbogás Produtora Energética SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, devono essere interpretati nel senso che un'entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l'attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell'ambito di applicazione dell'esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen

(Causa C-230/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articolo 21, paragrafo 1, TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui quest'ultimo possiede la cittadinanza — Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell'Unione)

(2018/C 294/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Resistente: Udlændingestyrelsen

Dispositivo

L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto dell'Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell'Unione, in un altro Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell'Unione non abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino dell'Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come «naturale prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino dell'Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga, nell'ambito di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell'Unione in detto Stato membro e l'ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 213 del 3.7.2017.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ibrahima Diallo / État belge**

(Causa C-246/17) (¹)

**(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 10,
paragrafo 1 — Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione — Rilascio —
Termine — Adozione e notifica della decisione — Conseguenza dell'inosservanza del termine di sei mesi —
Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività)**

(2018/C 294/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ibrahima Diallo

Resistente: État belge

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che la decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea deve essere adottata e comunicata entro il termine di sei mesi previsto da tale disposizione.
- 2) La direttiva 2004/38 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone alle autorità nazionali competenti di rilasciare d'ufficio all'interessato una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea qualora sia superato il termine di sei mesi previsto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, senza accertare previamente che l'interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante in conformità al diritto dell'Unione.

- 3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in seguito all'annullamento giurisdizionale di una decisione con cui si nega il rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea, l'autorità nazionale competente può automaticamente avvalersi di nuovo dell'integrità del termine di sei mesi previsto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.7.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Varna Holideis» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-364/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di un bene immobile avvenuta prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — Nullità del contratto di vendita dichiarata dopo l'adesione — Obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente — Interpretazione — Competenza della Corte]

(2018/C 294/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: «Varna Holideis» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

La Corte di Giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dall'Administrativen sad — Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria).

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Cause riunite C-459/17 e C-460/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte — Condizioni sostanziali del diritto a detrazione — Cessione effettiva dei beni)

(2018/C 294/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)

Convenuto: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev'essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l'IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l'amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — procedimento promosso da HR

(Causa C-512/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Residenza abituale del minore — Neonato — Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza)

(2018/C 294/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrente: HR

Con l'intervento di: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:

— il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

- la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest'ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e
- il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l'altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

- i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell'ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;
- le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e
- l'eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 412 del 4.12.2017.

Impugnazione proposta il 23 dicembre 2017 dalla Nap Innova Hoteles, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 dicembre 2017, causa T-522/17, Nap Innova Hoteles / JUR

(Causa C-731/17 P)

(2018/C 294/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nap Innova Hoteles, S.L. (rappresentante: L. Hernández Cabeza, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Junta Única de Resolución

Con ordinanza del 5 luglio 2018, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione ed ha condannato la Nap Innova Hoteles, SL a sostenere le proprie spese.

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2018 dalla Hochmann Marketing GmbH, ex Bittorrent Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2017, causa T-771/15, Hochmann Marketing / EUIPO

(Causa C-118/18 P)

(2018/C 294/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH, ex Bittorrent Marketing GmbH (rappresentante: C.Hoppe, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 28 giugno 2018, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto irricevibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg
Brussel (Belgio) l'11 maggio 2018 — Oracle Belgium BVBA / Belgische Staat**

(Causa C-318/18)

(2018/C 294/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: Oracle Belgium BVBA

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea dell'11 gennaio 2016 (SA.37667), ai sensi del quale «Gli importi (dell'aiuto considerato illegittimo del Belgio alla bvba Tekelec International, consistente in esenzione d'imposta dei c.d. "utili in eccesso" per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, concessa dalla commissione di ruling dell'amministrazione fiscale belga con decisione del 1° luglio 2008) non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono», debba essere interpretato nel senso che, in caso di acquisizione del destinatario dell'aiuto (la bvba Tekelec International) da parte di un nuovo gruppo di imprese (il gruppo Oracle) dopo la fine della misura di aiuto (la misura era applicata per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, mentre l'acquisizione è avvenuta il 10 giugno 2013) e prima dell'inizio del procedimento di indagine della Commissione europea sulla correttezza dell'aiuto (avviato con lettera del 19 dicembre 2013), «il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene» diventa il gruppo dell'acquirente, oppure se resti tale quello del venditore.
- 2) Qualora, a prescindere dalla natura dell'aiuto considerato illegittimo (economica o fiscale), la risposta a detta prima questione dipenda dalla circostanza che il prezzo di acquisto sia conforme al mercato o meno, nel senso che il gruppo di imprese del venditore resta il beneficiario se il prezzo di acquisto è conforme al mercato, segnatamente se il valore del detto aiuto è compreso in detto prezzo, e che il gruppo dell'acquirente diventa il beneficiario se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di mercato, segnatamente se il valore dell'aiuto in parola non è compreso, o non completamente, nel prezzo di acquisto, in caso di recupero dell'aiuto considerato illegittimo dal gruppo di imprese dell'acquirente, o di un membro di detto gruppo, su chi gravi l'onere della prova: se il nuovo gruppo di imprese, o il suo membro chiamato a rispondere, debba provare che il prezzo di acquisto è conforme al mercato, o se l'ente che chiede il recupero, lo Stato belga, debba provare che detto prezzo è inferiore al prezzo di mercato.
- 3) Se per contro, a causa della natura fiscale dell'aiuto contestato, la risposta alla prima questione non dipenda dalla questione se il prezzo di acquisto sia conforme al mercato o meno, su quale base si debba stabilire quale gruppo di imprese, a seguito dell'acquisizione, sia «il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il
22 maggio 2018 — TE v. Pohotovosť s.r.o.**

(Causa C-331/18)

(2018/C 294/20)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: TE

Convenuta: Pohotovosť s.r.o.

Questioni pregiudiziali

- 1) A. Il legislatore slovacco ha reagito alla sentenza C-42/15 ⁽¹⁾ stralciando dall'articolo 9 della legge n. 129/2010, relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e che modifica alcune altre leggi, nella parte che si riferisce alle rate di rimborso del credito come elemento del contratto, le parole «del capitale, degli interessi e altri oneri», con effetto dal 1° maggio 2018. In tal modo è stato eliminando il diritto che la legge conferiva ai consumatori a che fossero specificati nel contratto di credito al consumo, con qualsiasi modalità (non solo mediante una tabella di ammortamento) i ratei di rimborso del credito, in quota capitale, interessi e altri oneri, unitamente alla sanzione per la violazione di tale diritto.
- B. La prassi applicativa dei tribunali ha reagito tra l'altro in modo da dare, dal 1° maggio 2018, con il cambiamento della legge, piena esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; tuttavia, nelle controversie risultanti da contratti conclusi con i consumatori prima del 1° maggio 2018, è necessario, mediante un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, raggiungere in sostanza lo stesso risultato perseguito dal legislatore.
- C. In tali circostanze, la questione sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea è diretta all'interpretazione del diritto dell'Unione nel contesto dell'applicazione dell'effetto indiretto delle direttive. Tenuto conto della massiccia prassi applicativa dei giudici, che in passato hanno riconosciuto ai consumatori, in base alla legge n. 129/2010, il diritto alla specificazione delle rate di rimborso per quota capitale, interessi e altri oneri, si solleva la questione:

se, nella realizzazione dell'effetto indiretto della direttiva nelle relazioni orizzontali tra i singoli al fine di ottenere il massimo impatto della direttiva utilizzando tutti i metodi interpretativi e il diritto interno nel suo complesso, il principio della certezza del diritto, in una controversia relativa a un contratto di credito al consumo stipulato prima del 1° maggio 2018, non consenta al giudice di rendere una decisione che comporti gli stessi effetti della modifica legislativa adottata dal legislatore al fine di dare attuazione alla sentenza C-42/15 del 1° maggio 2018.

Nel caso in cui la Corte risponda alla prima questione nel senso che il principio della certezza del diritto, nella realizzazione dell'effetto indiretto della direttiva nelle relazioni orizzontali tra i singoli al fine di ottenere il massimo impatto della direttiva, consenta al giudice di rendere una decisione che comporti gli stessi effetti della modifica legislativa adottata dal legislatore al fine di dare attuazione alla sentenza C-42/15 del 1° maggio 2018, si sollevano le seguenti ulteriori questioni:

- 2) Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-42/15, Home Credit Slovakia / Klára Bíróová, del 9 novembre 2016, e la direttiva 2008/48/CE ⁽²⁾ del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito al consumo e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽³⁾, debbano essere interpretate nel senso che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che la direttiva 2008/48/CE osta a una normativa di diritto interno che richieda la specificazione delle rate di rimborso del credito, non solo in forma di una tabella di ammortamento, ma in qualsiasi altra forma, prevista dalla legge, di specificazione dell'importo, del numero e della periodicità dei ratei di rimborso del capitale oggetto di un credito al consumo.

- 3) Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretata, stavolta rispetto agli interessi e agli altri oneri, a differenza del capitale, nel senso che risponde anche alla questione, se una normativa di uno Stato membro che stabilisce il diritto dei consumatori al requisito del contratto di credito al consumo relativo all'indicazione dell'importo, del numero e delle scadenze dei rimborsi degli interessi e degli altri oneri, vada oltre la direttiva. Qualora la sentenza riguardi anche gli interessi e gli altri oneri, se vadano altresì oltre la direttiva 2008/48/CE, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera j), formule legislative relative a modalità di rimborso degli interessi e di altri oneri diverse da quella rappresentata da una tabella di ammortamento.

⁽¹⁾ Sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, (EU:C:2016:842).

⁽²⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

⁽³⁾ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 24 maggio 2018 —
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e a.**

(Causa C-341/18)

(2018/C 294/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Resistenti: J. e a.

Altre parti nel procedimento: C. e H. e a.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/399 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), debba essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo precedentemente entrato nello spazio Schengen, ad esempio attraverso un aeroporto internazionale, esce dal medesimo ai sensi del codice frontiere Schengen allorché egli si imbarca in qualità di marittimo su una nave già ormeggiata in un porto che costituisce una frontiera esterna, senza riguardo al fatto se detta nave lasci il porto, ed eventualmente quando. O se per contro, perché si configuri un'uscita, occorre prima accertare che il marittimo lascerà il porto con detta nave, e, in tal caso, se sia applicabile un termine massimo entro il quale la nave deve salpare e in quale momento si debba in tal caso apportare il timbro di uscita. O ancora, se un momento diverso debba valere come «uscita», eventualmente subordinatamente ad altre condizioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Gent (Belgio) il 25 maggio 2018 —
ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Euroclean NV**

(Causa C-344/18)

(2018/C 294/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Gent

Parti

Ricorrente: ISS Facility Services NV

Appellate: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 3.1 della direttiva 2001/23/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di simultaneo trasferimento di diverse parti di un'impresa, ai sensi dell'articolo 1.1. della direttiva, che sono trasferite a cessionari diversi, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro di un dipendente impiegato in ciascuno dei settori trasferiti, in essere al momento del trasferimento, si trasferiscono a ciascuno dei cessionari, seppure in proporzione alla portata dell'impiego del lavoratore interessato nel settore dell'impresa rilevato da ciascun cessionario,

oppure se detti diritti e obblighi si trasferiscano integralmente al cessionario della parte dell'impresa in cui il lavoratore interessato era impiegato principalmente,

oppure ancora, qualora le disposizioni della direttiva non possano essere interpretate in nessuno dei modi sopra menzionati, se non si configuri nessun trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro del suddetto lavoratore, il che avviene anche allorché non sia possibile accertare la portata dell'impiego del lavoratore in ciascuno dei settori dell'impresa rilevati.

⁽¹⁾ GU 2001, L 82, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 maggio 2018 —
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA)**

(Causa C-348/18)

(2018/C 294/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice

Resistente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Questione pregiudiziale

Se l'art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92⁽¹⁾, debba essere — anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all'art. 10 comma 3 del regolamento n. 17[8]8/2003/CE⁽²⁾ — interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Mbutuku Kanyeba

(Causa C-349/18)

(2018/C 294/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vrederecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Resistente: Mbutuku Kanyeba

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, punto 4, del [regolamento n. 1371/2007] ⁽¹⁾, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera a), e 3, della direttiva 93/13 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che si configura sempre un rapporto contrattuale tra la società di trasporti e il viaggiatore, anche quando quest'ultimo si avvale del servizio del vettore senza acquistare un biglietto.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione che precede, se la dottrina della protezione contro le clausole abusive si estenda anche al viaggiatore che si avvale dei trasporti pubblici senza avere acquistato un biglietto e che a causa di tale comportamento, in forza delle condizioni generali del vettore che sono considerate di applicazione generale in forza della loro natura regolamentare o tramite loro comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato, è tenuto a pagare un supplemento oltre al prezzo del biglietto.
- 3) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che stabilisce che «(g)li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive», osti in tutti i casi a che il giudice mitighi la clausola considerata abusiva, oppure che applichi in sua vece il diritto comune.
- 4) In caso di risposta negativa alla questione che precede, in quali circostanze il giudice nazionale possa procedere a mitigare la clausola considerata abusiva, ovvero a sostituirla con il diritto comune.
- 5) Nell'ipotesi in cui le questioni che precedono non possano essere risolte in abstracto, si pone la questione se, nel caso in cui la società nazionale di trasporto ferroviario sanziona civilmente il viaggiatore sorpreso senza biglietto con un supplemento, che si aggiunga o meno al prezzo del biglietto, e il giudice giunga alla conclusione che il supplemento imposto è abusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 93/13, se l'articolo 6 della direttiva 93/13 osti a che il giudice dichiari nulla la clausola e applichi il diritto comune in materia di responsabilità civile per rimborsare il danno subito dalla società nazionale delle ferrovie.

⁽¹⁾ GU 2007, L 315, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Larissa Nijs

(Causa C-350/18)

(2018/C 294/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vrederecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Resistente: Larissa Nijs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, punto 4, del [regolamento n. 1371/2007 ⁽¹⁾], del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera a), e 3, della direttiva 93/13 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che si configura sempre un rapporto contrattuale tra la società di trasporti e il viaggiatore, anche quando quest'ultimo si avvale del servizio del vettore senza acquistare un biglietto.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione che precede, se la dottrina della protezione contro le clausole abusive si estenda anche al viaggiatore che si avvale dei trasporti pubblici senza avere acquistato un biglietto e che a causa di tale comportamento, in forza delle condizioni generali del vettore che sono considerate di applicazione generale in forza della loro natura regolamentare o tramite loro comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato, è tenuto a pagare un supplemento oltre al prezzo del biglietto.
- 3) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che stabilisce che «(g)li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive», osti in tutti i casi a che il giudice mitighi la clausola considerata abusiva, oppure che applichi in sua vece il diritto comune.
- 4) In caso di risposta negativa alla questione che precede, in quali circostanze il giudice nazionale possa procedere a mitigare la clausola considerata abusiva, ovvero a sostituirla con il diritto comune.
- 5) Nell'ipotesi in cui le questioni che precedono non possano essere risolte in abstracto, si pone la questione se, nel caso in cui la società nazionale di trasporto ferroviario sanzioni civilmente il viaggiatore sorpreso senza biglietto con un supplemento, che si aggiunga o meno al prezzo del biglietto, e il giudice giunga alla conclusione che il supplemento imposto è abusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 93/13, se l'articolo 6 della direttiva 93/13 osti a che il giudice dichiari nulla la clausola e applichi il diritto comune in materia di responsabilità civile per rimborsare il danno subito dalla società nazionale delle ferrovie.

⁽¹⁾ GU 2007, L 315, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederecht te Antwerpen (Belgio) il 30 maggio 2018 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/ Jean-Louis Anita Dedroog

(Causa C-351/18)

(2018/C 294/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vrederecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Resistente: Jean-Louis Anita Dedroog

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, punto 4, del [regolamento n. 1371/2007 ⁽¹⁾], del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera a), e 3, della direttiva 93/13 ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che si configura sempre un rapporto contrattuale tra la società di trasporti e il viaggiatore, anche quando quest'ultimo si avvale del servizio del vettore senza acquistare un biglietto.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione che precede, se la dottrina della protezione contro le clausole abusive si estenda anche al viaggiatore che si avvale dei trasporti pubblici senza avere acquistato un biglietto e che a causa di tale comportamento, in forza delle condizioni generali del vettore che sono considerate di applicazione generale in forza della loro natura regolamentare o tramite loro comunicazione in una pubblicazione ufficiale dello Stato, è tenuto a pagare un supplemento oltre al prezzo del biglietto.
- 3) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che stabilisce che «(g)li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive», osti in tutti i casi a che il giudice mitighi la clausola considerata abusiva, oppure che applichi in sua vece il diritto comune.
- 4) In caso di risposta negativa alla questione che precede, in quali circostanze il giudice nazionale possa procedere a mitigare la clausola considerata abusiva, ovvero a sostituirla con il diritto comune.
- 5) Nell'ipotesi in cui le questioni che precedono non possano essere risolte in abstracto, si pone la questione se, nel caso in cui la società nazionale di trasporto ferroviario sanzioni civilmente il viaggiatore sorpreso senza biglietto con un supplemento, che si aggiunga o meno al prezzo del biglietto, e il giudice giunga alla conclusione che il supplemento imposto è abusivo, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 93/13, se l'articolo 6 della direttiva 93/13 osti a che il giudice dichiari nulla la clausola e applichi il diritto comune in materia di responsabilità civile per rimborsare il danno subito dalla società nazionale delle ferrovie.

⁽¹⁾ GU 2007, L 315, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 —
Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl**

(Causa C-354/18)

(2018/C 294/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bacău

Parti

Ricorrenti: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Convenuta: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'importo di EUR 400 previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾ miri a risarcire principalmente i danni materiali, mentre quelli morali devono essere valutati alla luce dell'articolo 12, o se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) copra principalmente i danni morali, e quelli materiali siano soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 12.
- 2) Se la somma che rappresenta la retribuzione non percepita che supera la somma di EUR 400 prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), rientri nella nozione di risarcimento supplementare di cui all'articolo 12.
- 3) Ai sensi dell'articolo 12, [paragrafo 1], seconda frase «[i]l risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento». Se tale articolo del regolamento vada inteso nel senso che lascia alla discrezionalità del giudice nazionale la detrazione della somma concessa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) dal risarcimento supplementare, o se tale detrazione sia obbligatoria.
- 4) Nel caso in cui la detrazione della somma non sia obbligatoria, in base a quali elementi il giudice nazionale decida se detrarre la somma di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) dal risarcimento supplementare.
- 5) Se il danno derivante dal mancato pagamento della retribuzione, dovuto al fatto che il lavoratore non ha potuto presentarsi sul posto di lavoro a causa di un arrivo ritardato a destinazione, in seguito al riavviamento, debba essere valutato sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 8, oppure dall'articolo 12 in combinato disposto con l'articolo 4.
- 6) Se l'adempimento dell'obbligo del vettore aereo di prestare assistenza, in forza dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 8 del regolamento n. 261/2004, implichi che il passeggero venga informato in modo completo su tutte le opzioni circa un riavviamento come previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento.
- 7) A chi spetti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 261/2004, l'onere della prova che il riavviamento è stato effettuato il prima possibile.
- 8) Se il regolamento ponga a carico dei passeggeri l'obbligo di ricercare altri voli per la destinazione e di chiedere alla compagnia aerea di trovare posti disponibili su tali voli, o se la compagnia aerea sia tenuta d'ufficio a cercare l'opzione più vantaggiosa per il passeggero per trasportarlo a destinazione.
- 9) Se, nel determinare i danni sofferti dai passeggeri, sia rilevante il fatto che essi hanno acconsentito alla proposta della compagnia aerea di fornire loro un volo per l'11.09.2016 sebbene potessero immaginarsi che non sarebbero stati retribuiti per il periodo di assenza dal lavoro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Barbara Rust-Hackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Causa C-355/18)

(2018/C 294/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Barbara Rust-Hackner

Convenuta: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita) ⁽¹⁾, nella versione di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che l'informativa sulla facoltà di recesso deve anche riportare l'indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.
- 2) Se, a motivo di un'erronea informativa sul diritto di recesso, sia possibile recedere da un contratto di assicurazione sulla vita anche dopo che tale contratto sia stato risolto a seguito della sua disdetta (e riscatto) da parte dell'assicurato.

⁽¹⁾ Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (assicurazione vita), fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE; GU 1990, L 330, pag. 50.

⁽²⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (assicurazione vita) e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita); GU 1992, L 360, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Christian Gmoser / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Causa C-356/18)

(2018/C 294/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Christian Gmoser

Convenuta: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita) ⁽¹⁾, nella versione di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che l'informativa sulla facoltà di recesso deve anche riportare l'indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.
- 2) Se, a motivo di un'erronea informativa sul diritto di recesso, sia possibile recedere da un contratto di assicurazione sulla vita anche dopo che tale contratto sia stato risolto a seguito della sua disdetta (e riscatto) da parte dell'assicurato.

⁽¹⁾ Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (assicurazione vita), fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE; GU 1990, L 330, pag. 50.

⁽²⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta (assicurazione vita) diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU 1992, L 360, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 maggio 2018 — Bettina Plackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Causa C-357/18)

(2018/C 294/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Bettina Plackner

Convenuta: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (seconda direttiva assicurazione vita)⁽¹⁾, nella versione di cui alla direttiva 92/96/CEE (terza direttiva assicurazione vita)⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che l'informativa sulla facoltà di recesso deve anche riportare l'indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.

⁽¹⁾ Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (assicurazione vita), fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE; GU 1990, L 330, pag. 50.

⁽²⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta (assicurazione vita) diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU 1992, L 360, pag. 1.

Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dall'Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

(Causa C-359/18 P)

(2018/C 294/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński, agenti)

Altre parti nel procedimento: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd,

Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'appello dell'EMA e annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-80/16;
- respingere la domanda di annullamento in quanto infondata; e
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese di causa (incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

L'EMA deduce due motivi d'impugnazione.

- 1) Il primo motivo d'impugnazione include due capi. Nel primo capo di tale primo motivo, l'EMA afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando, al punto 50 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento «medicinali orfani»⁽¹⁾ deve essere letto separatamente dall'articolo 5, paragrafo 2. Siffatta interpretazione viola l'articolo 5, paragrafo 1, poiché vanifica l'efficacia della previsione.

Nel secondo capo del primo motivo d'impugnazione, l'EMA deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando, al punto 64 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l'EMA deve basarsi sulla nozione di medicinale quando accerta, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, se una domanda per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano e una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio si sovrappongono.

- 2) Nel secondo motivo d'impugnazione, l'EMA deduce che il Tribunale si è basato su un'errata interpretazione della definizione di medicinale quale prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva⁽²⁾ 2001/83/EC, in quanto ha dichiarato che una differenza negli eccipienti e nelle modalità di somministrazione tra due prodotti li renderebbe diversi ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medicinali orfani.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1)

⁽²⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 4 giugno 2018 — Eni SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-364/18)

(2018/C 294/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Eni SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se le previsioni contenute nella direttiva 94/22/CEE⁽¹⁾, all'art. 6, par. 1 e al sesto considerando, ostano ad una normativa interna, in particolare l'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996, che, in ragione dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 290/2018, consente di imporre, in sede di corresponsione delle *royalties*, il parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili, piuttosto che in base all'indice Pfor, ancorato al prezzo del gas sul mercato di breve periodo.

⁽¹⁾ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 4 giugno 2018 — Shell Italia E & P SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-365/18)

(2018/C 294/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Shell Italia E & P SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente

Questione pregiudiziale

Se le previsioni contenute nella direttiva 94/22/CEE⁽¹⁾, all'art. 6, par. 1 e al sesto considerando, ostano ad una normativa interna, in particolare l'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996, che, in ragione dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 290/2018, consente di imporre, in sede di corresponsione delle *royalties*, il parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili, piuttosto che in base all'indice Pfor, ancorato al prezzo del gas sul mercato di breve periodo.

⁽¹⁾ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 5 giugno 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero / UTE Luz Madrid Centro (composta dalle società commerciali Sice, S.A., Uralux, S.A., ImesAPI, S.A., Extralux, S.A. e Citelum Ibérica, S.A.)

(Causa C-366/18)

(2018/C 294/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: José Manuel Ortiz Mesonero

Convenuta: UTE Luz Madrid Centro (composta dalle società commerciali Sice, S.A., Uralux, S.A., ImesAPI, S.A., Extralux, S.A., e Citelum Ibérica, S.A.)

Questione pregiudiziale

- 1) Se sia contraria agli articoli 8, 10 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 23 e 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, nonché agli articoli 1 e 14, paragrafo 1 della direttiva 2006/54 ⁽¹⁾, letti alla luce della direttiva 2010/18 ⁽²⁾, che attua l'Accordo quadro sul congedo parentale, una normativa nazionale, quale l'articolo 37, paragrafo 6, del Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), che subordina l'esercizio del diritto del lavoratore di conciliare la sua vita familiare e lavorativa per potersi prendere direttamente cura di minori o di familiari a carico, alla condizione che, in ogni caso, il lavoratore debba ridurre a tal fine il suo orario di lavoro quotidiano con conseguente riduzione proporzionale della retribuzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 4 giugno 2018 —
María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos,
Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana
Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz e Luis Salas Fernández (in qualità
di erede di Lucía Sánchez de la Peña) / Amministrazione dello Stato**

(Causa C-367/18)

(2018/C 294/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo.

Parti

Ricorrenti: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas Fernández (in qualità di erede di Lucía Sánchez de la Peña)

Resistente: Amministrazione dello Stato

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato della direttiva 1999/70 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale spagnola che, all'articolo 12, paragrafo 3, del Texto refundido del Estatuto del Empleado Público (testo consolidato dello Statuto del dipendente pubblico) (Real Decreto Legislativo [5]/2015, del 30 ottobre), non prevede alcuna indennità per la cessazione dal servizio discrezionale («cese libre»), e, per contro, all'articolo 49, paragrafo 1, del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (testo consolidato dello Statuto dei lavoratori) (Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre), prevede invece un'indennità per la cessazione di un contratto di lavoro per determinati motivi tassativamente stabiliti dalla legge.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia negativa, se rientri nell'ambito di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro una misura quale quella stabilita dal legislatore spagnolo, che consiste nello stabilire un'indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio, da versare al lavoratore al termine di un contratto a tempo determinato anche quando la contrattazione a tempo determinato sia circoscritta ad un unico contratto.

- 3) In caso di risposta positiva alla seconda questione, se sia contraria alla clausola 5 dell'accordo quadro una disposizione di legge che riconosce ai lavoratori con un contratto a tempo determinato un'indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio al termine del contratto, ma esclude dalla suddetta indennità il personale reclutato occasionalmente menzionato in precedenza nell'ipotesi della suddetta cessazione dal servizio discrezionale («cese libre»).

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portogallo) il 7 giugno 2018 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-373/18)

(2018/C 294/36)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel

Parti

Ricorrente: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se la voce n. 26.1 della tabella generale dell'imposta di bollo, quale modificata dall'articolo 3 del Decreto-Lei (decreto del governo) n. 322-B/2001, del 14 dicembre, nella misura in cui prevede l'applicazione dell'imposta di bollo dell'ambito della costituzione di una società di capitali (società per azioni), il cui capitale sociale è interamente versato in contanti, violi l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 17 luglio 1969, quale modificata dalla direttiva 85/303/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 10 giugno 1985.

⁽¹⁾ Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25).

⁽²⁾ GU 1985, L 156, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spezializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di AH, PB, CX, KM, PH

(Causa C-377/18)

(2018/C 294/37)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nel procedimento principale

AH, PB, CX, KM, PH

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con i considerando 16, prima frase, e 17, della direttiva 2016/343⁽¹⁾, una giurisprudenza nazionale che richiede che, nel testo di un accordo di patteggiamento concluso nell'ambito di un procedimento penale siano indicati, quali autori del reato in discussione, non solo l'imputato che ha riconosciuto la propria colpevolezza per detto reato e ha concluso tale accordo, bensì anche altri imputati, coautori del reato, che non hanno concluso tale accordo né hanno riconosciuto la propria colpevolezza, e per i quali la causa procede secondo il rito penale ordinario, ma che acconsentono a che il primo imputato concluda l'accordo suddetto.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.

(Causa C-380/18)

(2018/C 294/38)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Altra parte: E.P.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399⁽¹⁾ (...), debba essere interpretato nel senso che, nell'accertare che il soggiorno regolare non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è terminato, in quanto uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico, occorre motivare che il comportamento personale dello straniero di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione siano richiesti dall'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), per la motivazione che uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico per il solo fatto che è accertato che detto straniero è sospettato di aver commesso un reato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — G.S., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-381/18)

(2018/C 294/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: G.S.

Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE⁽¹⁾ (...) debba essere interpretato nel senso che la revoca o il rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico esigono la motivazione che il comportamento personale del familiare di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione vengano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE (...) per revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico.

Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale un permesso di soggiorno di un familiare può essere revocato, o il suo rinnovo può essere rifiutato, per ragioni di ordine pubblico, qualora la pena o la misura alla quale il familiare in questione è condannato sia sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno regolare nei Paesi Bassi (la cosiddetta «scala progressiva»), e nell'ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (Corte EDU) del 2 agosto 2001, *Boutif c. Svizzera*, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, e del 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, è effettuata una ponderazione tra l'interesse del familiare di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l'interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l'ordine pubblico, dall'altro lato.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 —
V.G., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid**

(Causa C-382/18)

(2018/C 294/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: V.G.

Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Corte, in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE⁽¹⁾ (...) e della sentenza *Nolan* (ECLI:EU:C:2012:638), sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali del giudice dei Paesi Bassi sull'interpretazione di disposizioni di detta direttiva in un procedimento vertente sull'ingresso e il soggiorno di un familiare di un richiedente il ricongiungimento che possiede la cittadinanza dei Paesi Bassi, se nell'ordinamento dei Paesi Bassi detta direttiva è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile ai familiari in parola.
- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (...) debba essere interpretato nel senso che per il rigetto per ragioni di ordine pubblico di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare è richiesta la motivazione che il comportamento personale del familiare di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, quali requisiti di motivazione siano vigenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (...) per respingere per ragioni di ordine pubblico una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare.

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare può essere respinta per ragioni di ordine pubblico, in base a condanne nel corso di un soggiorno precedente nello Stato membro di cui trattasi, e nell'ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (la Corte EDU) del 2 agosto 2001, *Boultif c. Svizzera*, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, e del 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, è effettuata una ponderazione tra l'interesse del familiare e del richiedente il ricongiungimento di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l'interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l'ordine pubblico, dall'altro lato.

(¹) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) l'11 giugno 2018 — Lexitor Sp. z o.o / Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

(Causa C-383/18)

(2018/C 294/41)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Parti

Ricorrente: Lexitor Sp. z o.o

Convenuti: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Questione pregiudiziale

Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva [del Consiglio] 87/102/CEE (¹), debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi, il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione.

(¹) GU L 133, pag. 660.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2018 — Arriva Italia Srl e a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-385/18)

(2018/C 294/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Appellato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questione pregiudiziale

Se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In caso affermativo occorre stabilire se l'aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell'UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell'articolo 10[8] par. 3 del TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-386/18)

(2018/C 294/43)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1a) Se l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (...), che stabilisce che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca «sostiene» la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013⁽²⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (...), osti a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori che ha presentato una domanda di concessione di detto sostegno la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda per una determinata categoria di spese (nel caso di specie: i costi per la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione) o per un determinato periodo (nel caso di specie: l'anno 2014) nel suo programma operativo approvato dalla Commissione europea, né nelle disposizioni nazionali che stabiliscono il finanziamento delle spese.
- 1b) Se per rispondere alla questione sub 1a sia rilevante che, in forza dell'articolo 28 del regolamento n. 1379/2013, l'organizzazione di produttori è tenuta a elaborare un piano di produzione e di commercializzazione e, dopo l'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione ad opera dello Stato membro, ad attuare detto piano di produzione e di commercializzazione.
- 2) Qualora si risponda alla questione sub 1a nel senso che l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 osta a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori, che ha presentato una domanda di concessione di sostegno per la preparazione e l'attuazione di piani di produzione e di commercializzazione, la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda, se il richiedente il sostegno di cui trattasi possa ricavare direttamente dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 la base giuridica per acquisire un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione del sostegno in parola.

- 3) Qualora la risposta alla questione sub 2 sia che il richiedente il sostegno di cui trattasi può ricavare direttamente dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 la base giuridica per un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione del sostegno in parola, se l'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (...), osti a che venga concesso un sostegno per la preparazione e l'attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione nel caso in cui la domanda di sostegno venga presentata dopo che il piano di produzione e di commercializzazione è stato preparato e attuato.

⁽¹⁾ GU 2014, L 149, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2013, L 354, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2013, L 347, pag. 320.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) il 12 giugno 2018 — Delfarma Sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Causa C-387/18)

(2018/C 294/44)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Delfarma Sp. z o.o.

Resistente: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'autorizzazione all'immissione in commercio in uno Stato membro di un medicinale importato parallelamente non può essere concessa per il solo fatto che il medicinale oggetto di importazione parallela è stato autorizzato nello Stato membro d'esportazione come equivalente del prodotto di riferimento, cioè sulla base di una documentazione sintetica, mentre nello Stato membro d'importazione lo stesso medicinale è stato autorizzato come medicinale di riferimento, ossia sulla base di una documentazione completa, tenendo conto del fatto che la decisione di diniego viene adottata senza esaminare la sostanziale identità terapeutica di entrambi i prodotti e senza che l'autorità nazionale richieda la documentazione all'autorità competente nel paese d'esportazione, benché essa disponga di tale facoltà.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 13 giugno 2018 — Brussels Securities SA / Stato belga

(Causa C-389/18)

(2018/C 294/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Brussels Securities SA

Resistente: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi ⁽¹⁾ (sostituita, a decorrere dal 18 gennaio 2012, dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ⁽²⁾), in combinato disposto con le altre fonti del diritto comunitario,

debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, quali il Code des impôts sur les revenus 1992 (Codice delle imposte sui redditi 1992) ed il Regio decreto di attuazione del Codice delle imposte sui redditi 1992, nel testo applicabile all'esercizio fiscale 2011,

nei quali il legislatore ha optato per un regime di esenzione (astensione dal sottoporre a tassazione gli utili distribuiti ricevuti da una società madre in quanto facente parte del gruppo societario della società figlia) consistente, in un primo tempo, nell'includere il dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre, e, in un secondo tempo, nel detrarre il dividendo medesimo da tale base imponibile in proporzione del 95 % a titolo di redditi definitivamente tassati,

per effetto dell'applicazione combinata, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'imposta sulle società della società madre, di detto regime belga di detrazione dei redditi definitivamente tassati con (1) le norme riguardanti un'altra detrazione costituente un vantaggio fiscale previsto da tale normativa (la detrazione per capitale a rischio), (2) il diritto di detrarre il saldo delle perdite precedenti recuperabili, (3) il diritto di riportare agli esercizi fiscali successivi, laddove per un esercizio fiscale il loro importo sia superiore a quello degli utili imponibili, l'imputazione dei redditi definitivamente tassati eccedenti, della detrazione per capitale a rischio e del saldo delle perdite precedenti recuperabili, e (4) l'ordine di imputazione che prevede, durante tali esercizi fiscali successivi, che l'imputazione debba avvenire, fino a esaurimento dell'utile imponibile, innanzitutto sui redditi definitivamente tassati riportati, poi sulla detrazione per capitale a rischio riportata (il cui riporto è limitato ai «sette esercizi fiscali successivi»), poi sul saldo delle perdite anteriori recuperabili,

che implichi la riduzione, fino a concorrenza di tutti o parte dei dividendi percepiti dalla società figlia, delle perdite che la società madre avrebbe potuto detrarre qualora i dividendi fossero stati puramente e semplicemente esclusi dagli utili dell'esercizio fiscale di loro realizzazione (con l'effetto di ridurre il risultato imponibile di tale esercizio fiscale e aumentare, nella specie, le perdite fiscali riportabili) invece di essere mantenuti in questi utili e di essere pertanto oggetto di norme di esenzione e di riporto dell'importo esentato in caso di insufficienza degli utili,

vale a dire la riduzione del saldo delle perdite anteriori recuperabili della società madre, che possono insorgere durante gli esercizi fiscali successivi a un esercizio fiscale per il quale i redditi definitivamente tassati, la detrazione per capitale a rischio e il saldo delle perdite precedenti recuperabili eccedono l'importo degli utili imponibili.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 345, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il
15 giugno 2018 — Ana María Páez Juárez / Nobel Plastiques Ibérica SA**

(Causa C-397/18)

(2018/C 294/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Ana María Páez Juárez

Resistente: Nobel Plásticos Ibérica SA

Altre parti: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1. Se debbano essere considerati persone con disabilità ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i lavoratori dichiarati particolarmente sensibili a determinati rischi allorché, per le loro caratteristiche personali o il loro stato di salute noto, essi risultano particolarmente sensibili ai rischi derivanti dal lavoro e per tale motivo non possono essere assegnati a determinati posti di lavoro, in quanto ciò comporterebbe un rischio per la loro stessa salute o per altre persone.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, si pongono le questioni seguenti:

2. se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, ed ella abbia quindi difficoltà a raggiungere i livelli di produttività richiesti per non essere candidata al licenziamento;
3. se costituisca una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, letter[e a) e b)], della direttiva 2000/78 la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità, in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, della polivalenza in tutti i posti di lavoro, compresi quelli ai quali la persona disabile non può essere assegnata;
4. se costituisca una discriminazione indiretta, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, la decisione di licenziare una lavoratrice per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, qualora a tale persona sia stata riconosciuta una disabilità in quanto particolarmente sensibile in relazione a taluni posti di lavoro a causa di una patologia, la quale abbia provocato lunghi periodi di assenza o di congedo per malattia prima del licenziamento, e la decisione venga assunta tenendo conto, tra altri criteri, delle assenze di detta lavoratrice.

⁽¹⁾ GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il
15 giugno 2018 — Antonio Bocero Torrico / Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería
General de la Seguridad Social**

(Causa C-398/18)

(2018/C 294/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Antonio Bocero Torrico

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería General de la Seguridad Social

Questione pregiudiziale

- 1) Se l'articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l'importo della pensione dovuta sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all'interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di «pensione dovuta» sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l'interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 18 giugno 2018 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV / Autoriteit Consument en Markt

(Causa C-399/18)

(2018/C 294/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Parti

Ricorrenti: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV.

Resistente: Autoriteit Consument en Markt

Questione pregiudiziale

Se una tariffa di capacità uniforme, ai sensi della quale si differenzia non a seconda del tipo di utente della rete, bensì della capacità contrattuale, sia compatibile con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (il regolamento sul gas).

⁽¹⁾ GU 2009, L 211, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 18 giugno 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-401/18)

(2018/C 294/49)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Herst, s.r.o.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione.

- 2) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l'acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE ⁽²⁾, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all'esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione previste dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell'attribuzione del trasporto dei beni ad un'altra operazione.
- 3) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall'accisa sia decisivo per stabilire a quale delle diverse cessioni che si susseguono debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.
- 4) Se acquisisca il «potere di disporre come proprietario di un bene», ai sensi della direttiva IVA, un soggetto passivo nel caso in cui acquisti beni da un altro soggetto passivo direttamente per un cliente specifico, al fine di soddisfare un suo ordinativo preesistente (che identifica il tipo di merci, la loro quantità, il luogo di origine e i tempi di consegna), allorché esso stesso non tratta fisicamente le merci, in quanto, nell'ambito della conclusione del contratto di vendita, il suo cliente è d'accordo sul fatto che si occuperà del trasporto delle merci dal loro punto di origine, cosicché il suddetto soggetto passivo si limiterà quindi ad agevolargli l'accesso alle merci richieste attraverso i suoi fornitori e a comunicare le informazioni necessarie per la presa in carico delle merci (per suo conto o per conto dei suoi subfornitori nella catena), e il profitto derivante dall'operazione è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tali merci, senza che, nell'ambito della catena, sia fatturato il prezzo del trasporto di merci.
- 5) Se nelle sue disposizioni (ad esempio, negli articoli 4, punto 1, 17 o 19), la direttiva sulle accise stabilisca, mediante una limitazione diretta o indiretta alla trattazione effettiva di tali merci, una condizione sufficiente per il trasferimento del «potere di disporre come proprietario di un bene (soggetto ad accise)» ai sensi della direttiva IVA, cosicché la presa in consegna di merci in regime di sospensione dall'accisa da parte di un depositario autorizzato o di un destinatario registrato, nel rispetto delle condizioni risultanti dalla direttiva sulle accise, deve essere considerata come una cessione di beni ai fini dell'IVA.
- 6) Se, in tale contesto, ai fini delle considerazioni in merito alla determinazione di una cessione alla quale è collegato il trasporto, nell'ambito di una catena di cessioni di prodotti in regime di sospensione dell'accisa con un unico trasporto, si debba considerare anche un trasporto ai sensi della direttiva IVA come un trasporto iniziato e concluso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 20 della direttiva sulle accise.
- 7) Se il principio di neutralità dell'IVA o qualsiasi altro principio di diritto dell'Unione osti all'applicazione del principio costituzionale di diritto interno in dubio mitius, il quale impone alle pubbliche autorità, in caso di ambiguità di una norma giuridica che oggettivamente offre diverse possibili interpretazioni, di partire dall'interpretazione a favore del destinatario della norma (in questo caso il soggetto passivo IVA). Se sia conforme al diritto dell'Unione l'applicazione di tale principio almeno nel caso in cui essa si limiti alle situazioni nelle quali le circostanze di fatto determinanti della fattispecie siano anteriori ad un'interpretazione vincolante fornita sulla questione giuridica controversa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale abbia considerato corretta una diversa variante interpretativa, meno favorevole al soggetto passivo.

Per il caso in cui sia possibile l'applicazione del principio «in dubio mitius»:

- 8) Se, alla luce dei limiti posti dal diritto dell'Unione, all'epoca in cui è avvenuta la prestazione imponibile nella fattispecie (novembre 2010-maggio 2013), fosse possibile considerare che non vi fosse oggettivamente certezza del diritto e sussistessero due possibili interpretazioni riguardo alla questione se la nozione giuridica di cessione, o la nozione giuridica di trasporto, abbia (o meno) il medesimo contenuto tanto ai fini della direttiva IVA, quanto ai fini della direttiva sulle accise.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2009, L 9, pag. 12.

Impugnazione proposta il 14 giugno 2018 dall'Alcogroup e dall'Alcodis avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) pronunciata il 10 aprile 2018 nella causa T-274/15, Alcogroup e Alcodis / Commissione

(Causa C-403/18 P)

(2018/C 294/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alcogroup, Alcodis (rappresentanti: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 aprile 2018 nella causa T-274/15;
- Dichiarare ricevibile il ricorso contro le due decisioni impugnate;
- Rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nel merito del ricorso di annullamento;
- Condannare la Commissione alla totalità delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

- Primo motivo: il Tribunale ha commesso errori di diritto ed ha violato l'obbligo di motivazione;
- Secondo motivo: il Tribunale ha violato il diritto delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) il 21 giugno 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

(Causa C-407/18)

(2018/C 294/51)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Convenuta: Addiko Bank d.d.

Questione pregiudiziale

Se, in considerazione del principio di effettività del diritto dell'Unione europea, la direttiva del Consiglio 93/13/CEE⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che, nell'ambito del procedimento esecutivo, il giudice dell'esecuzione è tenuto d'ufficio a rifiutare l'esecuzione in ragione di una clausola abusiva (vessatoria) contenuta in un atto notarile direttamente esecutivo (titolo esecutivo), in un caso quale quello in esame, in cui la normativa processuale dello Stato membro non attribuisce al giudice dell'esecuzione un'effettiva possibilità di interrompere o sospendere l'esecuzione (su istanza del debitore o d'ufficio) sino alla decisione di merito definitiva in ordine al carattere abusivo della clausola, pronunciata all'esito del processo di cognizione promosso dal debitore quale consumatore.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Impugnazione proposta il 4 luglio 2018 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, causa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./ Commissione europea

(Causa C-440/18 P)

(2018/C 294/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache e.V. (rappresentante: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-468/16 e la decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 delle disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, del 10 giugno 2016.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi d'impugnazione:

Carenze nello svolgimento del procedimento da parte del Tribunale: il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di avvalersi degli strumenti di cui dispone per richiedere informazioni ai sensi dell'articolo 24 dello statuto e degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare in modo più approfondito, anche a prescindere dalla richiesta istruttoria presentata dalla ricorrente, l'esposizione dei fatti della Commissione. Darebbero sufficientemente adito a tale esame le contraddizioni contenute negli argomenti di fatto della Commissione.

Trattamento erroneo dell'offerta di prova del 20 febbraio 2017: la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di esaminare accuratamente la lettera — prodotta come prova e contenente informazioni privilegiate — di un membro del personale scientifico dell'università, nonostante il Tribunale avesse espressamente ammesso tale mezzo di prova.

Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale ha rifiutato l'audizione come testimone della portavoce della Commissione, quantunque il documento summenzionato fornisse elementi sufficienti per giustificare un interrogatorio.

Non applicabilità della presunzione di legittimità: il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, la presunzione di legittimità sviluppata dalla Corte di giustizia non è applicabile all'allegazione di un organo dell'Unione che, se fosse vera, violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione.

La giurisprudenza sull'applicazione della presunzione di legittimità citata dal Tribunale concernerebbe altre ipotesi e non potrebbe, quindi, essere applicata al caso in esame.

Mancata presa in considerazione degli indizi relativi all'esistenza di documenti supplementari: il ricorrente contesta, ribadendo i propri argomenti, l'accertamento del Tribunale secondo cui esso non avrebbe fornito indizi conclusivi in riferimento all'esistenza di documenti supplementari.

Errore consistente nella mancata valutazione dell'argomento del ricorrente relativo all'obbligo di trasparenza: il ricorrente rileva che il Tribunale si è basato sull'assunto erroneo della legittimità dell'allegazione della Commissione quanto all'esistenza di documenti ulteriori e pertanto ha a torto ignorato l'argomento del ricorrente relativo all'obbligo di trasparenza.

⁽¹⁾ GU 2001, L 145, pag. 43.

Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-443/18)

(2018/C 294/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, D. Bianchi, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

1) constatare che la Repubblica italiana,

- omettendo di garantire nella zona di contenimento la rimozione immediata di almeno tutte le piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 ⁽¹⁾;
- omettendo di garantire, sia nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della *Xylella fastidiosa* mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno, è venuta meno agli obblighi a lei incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;
- omettendo inoltre costantemente di intervenire immediatamente per impedire la diffusione della *Xylella fastidiosa*, mediante violazioni successive degli obblighi specifici di cui alla decisione (UE) 2015/789 relativi alle rispettive zone colpite, con il che ha permesso l'ulteriore diffusione della malattia, è inadempiente ai propri obblighi sanciti dall'articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, e dall'articolo 7, paragrafi 2 c) e 7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ai propri obblighi di base di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE ⁽²⁾ e all'obbligo di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea.

2) Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana, gli audit svolti dalla Commissione, i pareri scientifici dell'EFSA e di altri organismi, rivelano ispezioni tardive, ritardi considerevoli e mancanze nell'abbattimento delle piante risultate infette non solo fino alla data di invio del parere motivato ma tuttora alla data d'introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la persistente e generale inadempienza dell'Italia dell'obbligo di impedire la diffusione della malattia di cui agli articoli sopracitati.

-
- (¹) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415] (GU L 125, pag. 36).
- (²) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Keramag Keramische Werke e a. / Commissione

(Cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Partecipazione all'intesa di determinati organismi — Nuova valutazione degli elementi di prova»)

(2018/C 294/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti nella causa T-379/10 RENV: Keramag Keramische Werke GmbH, già Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania) e le altre cinque ricorrenti i cui nomi compaiono nell'allegato della sentenza. Ricorrente nella causa T-381/10 RENV: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: P. Lindfelt, K. Struckmann, avvocati, e J. Killick, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere il parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39092 — ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall'altra, a ottenere la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Keramag Keramische Werke GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause C-613/13 P, T-379/10 RENV e T-381/10 RENV.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2018 — Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe)
(Causa T-222/14 RENV) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo deluxe — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 294/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Burbank, California, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Gellman, solicitor, e M. Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 gennaio 2014 (procedimento R 1250/2013-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo deluxe come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deluxe Entertainment Services Group Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Transtec/Commissione
(Causa T-616/15) ⁽¹⁾

(«FES — Paesi ACP — Accordo di Cotonou — Programma di sostegno alle iniziative culturali nei paesi africani di lingua portoghese — Somme versate dalla Commissione all'organismo incaricato dell'esecuzione finanziaria del programma in Guinea-Bissau — Recupero a seguito di una revisione contabile — Compensazione di crediti — Proporzionalità — Arricchimento senza causa — Responsabilità extracontrattuale»)

(2018/C 294/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Aresu e S. Bartelt, successivamente A. Aresu, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento delle decisioni di compensazione contenute nelle lettere della Commissione del 27 agosto, 7, 16, 23 e 25 settembre 2015, dirette al recupero della somma di EUR 624 388,73, corrispondente all'importo di una parte degli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito di un programma di sostegno alle iniziative culturali in Guinea-Bissau, finanziato dal nono Fondo europeo di sviluppo (FES), maggiorato di interessi di mora, e, dall'altro lato, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere la restituzione delle somme asseritamente collegate a un arricchimento senza causa, nonché il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del comportamento della Commissione.

Dispositivo

- 1) *Le decisioni di compensazione contenute nelle lettere della Commissione europea del 27 agosto, 7, 16, 23 e 25 settembre 2015, dirette al recupero della somma di EUR 624 388,73, corrispondente all'importo di una parte degli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito di un programma di sostegno alle iniziative culturali in Guinea-Bissau, finanziato dal nono Fondo europeo di sviluppo (FES), maggiorato di interessi di mora, sono parzialmente annullate nei limiti in cui riguardano il recupero di un importo di EUR 312 265,42, corrispondente all'importo delle spese non ammissibili indicate dalla constatazione finanziaria n. 2 della relazione di revisione contabile FES 2007/20859 relativa al programma a preventivo di funzionamento e di chiusura recante il riferimento FES/2010/249-005.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione e la Transtec supporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2018 –Spagna/Commissione

(Causa T-88/17) ⁽¹⁾

[«FEASR — Ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nell'ambito del programma di sviluppo rurale della comunità autonoma dell'Estremadura — Metodo di calcolo — Articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Legittimo affidamento»]

(2018/C 294/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. A. Sampol Pucurull e M. J. García-Valdecasas Dorrego, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e M. Morales Puerta, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione, del 30 novembre 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 — 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013 (GU 2016, L 327, pag. 79), con cui la Commissione ha qualificato come «importo non riutilizzabile» l'importo di EUR 5 364 682,52 nell'ambito della liquidazione dei conti dell'organismo pagatore dell'Estremadura.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2018 — RT/ Parlamento

(Causa T-98/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Congedo di malattia — Articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto — Norme interne relative ai controlli delle assenze dal lavoro e ai controlli periodici della persistenza delle invalidità — Certificato medico — Mancanza della firma e del timbro del medico — Consultazione medica a distanza mediante Internet — Mancata accettazione»)

(2018/C 294/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RT (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e E. Taneva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Parlamento del 30 giugno 2016, con cui è respinto come irricevibile, in quanto non riconosciuto quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016.

Dispositivo

- 1) *La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016 con cui è respinto come irricevibile, in quanto non riconosciuto quale certificato medico che prescrive un congedo di malattia, un documento presentato dal ricorrente il 27 giugno 2016, è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018 — HF/ Parlamento(Causa T-218/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Articolo 24 dello statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello statuto — Molestie morali — Comitato consultivo sulle molestie e sulla loro prevenzione nel luogo di lavoro — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Diritto di essere ascoltato — Principio del contraddittorio — Rifiuto di comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti dell'audizione dei testimoni — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)

(2018/C 294/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento del 3 giugno 2016 con cui l'Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente l'11 dicembre 2014 e, dall'altra, a ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito a causa degli illeciti commessi da tale Autorità nel trattamento di detta domanda di assistenza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un quarto delle spese sostenute da HF.
- 3) HF sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 6.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House e VIENNA HOUSE)(Cause T-402/17 e T-403/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domande di marchi dell'Unione europea denominativo Vienna House e figurativo VIENNA HOUSE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001]»]

(2018/C 294/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Zrzavy, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimenti R 333/2016-4 e R 332/2016-4), relative alle domande di registrazione, da un lato, del segno denominativo Vienna House e, dall'altro, del segno figurativo VIENNA HOUSE come marchi dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-402/17 e T-403/17 sono riunite ai fini della presente sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La Vienna International Hotelmanagement AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 277 del 21.8.2017.

Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — García Ruiz / Parlamento**(Causa T-322/18)**

(2018/C 294/61)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Faustino-Francisco García Ruiz (Alcorcón, Spagna) (rappresentante: C. Manzano Ledesma, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- considerare che l'atto della Commissione per le petizioni è impugnato mediante il presente ricorso e, dopo avere dichiarato ricevibile il ricorso, dichiarare la violazione dei diritti e, dunque, tutelare gli interessi del ricorrente dinanzi a tale Tribunale.
- condannare, ove necessario, alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quanto segue:

Il ricorso è proposto in quanto la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo non ha indirizzato al firmatario un atto diverso da una raccomandazione o da un parere, non tutelando il diritto del ricorrente, in violazione del Trattato, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 232, paragrafo 3, TCE e 265, paragrafo 3, TFUE.

Le decisioni pronunciate dall'amministrazione pubblica della Comunidad de Madrid e dai tribunali pregiudicano il diritto e gli interessi economici del ricorrente, in ragione della violazione del diritto di percepire una prestazione retributiva complementare della pensione pubblica riconosciuta dalla Comunidad de Madrid.

La decisione amministrativa della Comunidad de Madrid e le decisioni rese dai tribunali generano una disparità di trattamento e una discriminazione retributiva tra altri pensionati volontari e collocati obbligatoriamente in pensione.

L'Unione europea è competente in materia pensionistica, ragion per cui spetta al presente Tribunale tutelare il diritto del ricorrente dopo che l'amministrazione pubblica e i tribunali nazionali hanno disatteso il diritto riconosciuto dalla giurisprudenza costante dei giudici dell'Unione nonché dalle direttive relative alla parità retributiva, senza che sussista, tra le due categorie di pensionati sopracitate, una disparità oggettiva di fatto e di diritto per quanto riguarda la percezione.

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — NEC Corporation/Commissione

(Causa T-341/18)

(2018/C 294/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NEC Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Bachour, Solicitor, O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori) nei limiti in cui constata che la ricorrente ha violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE,
- in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui infligge un'ammenda alla ricorrente, e/o
- in ulteriore subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per adeguare l'ammenda — alla luce degli argomenti esposti nei motivi 1 e 2 — a un livello che sia conforme alla legge, alla ratio della nozione giuridica di recidiva quale circostanza aggravante che giustifica un aumento dell'ammenda, e che sia proporzionato, e
- condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene errori manifesti di diritto e di valutazione, nonché difetti di motivazione, nell'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante nel calcolo delle ammende da infliggere alla NEC Corporation e che l'ammenda inflitta alla NEC Corporation viola il principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i diritti della difesa della ricorrente quando suggerisce, nell'articolo 1, che la stessa ricorrente ha partecipato all'infrazione individuata, mentre ciò non è stato dichiarato e neppure suggerito nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, tale constatazione sarebbe errata in diritto e in fatto, e conterrebbe una conclusione e un ragionamento contraddittori in quanto, al contempo, riconosce asseritamente (ma qualifica come irrilevante) il fatto che la NEC Corporation non fosse a conoscenza dell'infrazione e ritiene la NEC Corporation chiaramente responsabile in quanto società controllante per aver avuto (asseritamente) il controllo sulla Tokin Corporation per un determinato periodo.

3. Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha ommesso, da un lato, di applicare all'importo di base dell'ammenda inflitta alla Tokin Corporation la stessa riduzione applicata all'importo di base da essa utilizzato per calcolare l'ammenda inflitta alla NEC Corporation, e, dall'altro, di applicare doverosamente un valore delle vendite medio per fissare l'ammenda anziché basarsi su un valore delle vendite non rappresentativo riguardante l'ultimo anno dell'infrazione individuata. Tali lacune costituirebbero errori nel calcolo dell'ammenda e/o darebbero luogo a un'ammenda sproporzionata (e un difetto di motivazione per quanto riguarda il primo punto, in quanto non sono indicate nella motivazione della decisione impugnata le ragioni per le quali non risulta essere stata applicata la stessa riduzione all'importo di base utilizzato per il calcolo dell'ammenda inflitta alla NEC Corporation).

Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Nichicon Corporation/Commissione

(Causa T-342/18)

(2018/C 294/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nichicon Corporation (Kyoto, Giappone) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger e H. Kühnert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori) nei limiti in cui essa è applicabile alla ricorrente;
- in subordine, annullare in parte:
 - a. l'articolo 1, lettera f), della decisione impugnata, in cui si constata che la ricorrente ha partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore dei condensatori elettrolitici riguardante l'intero SEE, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di coordinare la politica dei prezzi dal 26 giugno 1998 al 31 maggio 2010,
 - b. l'articolo 2, lettera i), della decisione impugnata, che infligge un'ammenda di EUR 72 901 000 alla ricorrente, e
- ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (¹);
- in ogni caso, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l'importo dell'ammenda e ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; e
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori materiali di fatto

I presunti errori materiali di fatto si riferiscono in particolare a tre periodi di contatti. La ricorrente sostiene che la Commissione ha effettuato erroneamente constatazioni di fatto non sufficientemente dimostrate. Pertanto, la Commissione avrebbe erroneamente supposto una violazione dell'articolo 101 TFUE.

2. Secondo motivo, vertente su errori di diritto riguardanti la qualificazione come infrazione unica e continuata, nonché la presunta responsabilità della ricorrente per la partecipazione a tale infrazione

Il secondo motivo riguarda presunti errori in cui è incorsa la Commissione sia per quanto riguarda la qualificazione dei contatti individuati come infrazione unica e continuata sia per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per tale infrazione. In primo luogo, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare, secondo lo standard giuridico richiesto, la portata di un'infrazione unica e continuata. In secondo luogo, la Commissione avrebbe errato nel ritenere la ricorrente responsabile di contatti ai quali la stessa non ha in realtà partecipato. In terzo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che l'infrazione si è protratta senza interruzioni precedentemente al 7 novembre 2003. In quarto luogo, la Commissione avrebbe errato nel ritenere la ricorrente responsabile di partecipazione continuata a un'infrazione unica e continuata successivamente al 10 novembre 2008. Di conseguenza, sarebbero prescritti i termini, per la Commissione, per infliggere sanzioni alla ricorrente. In quinto luogo, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la partecipazione della ricorrente a un'infrazione unica e continuata si sia protratta nonostante quest'ultima ne abbia preso espressamente le distanze.

3. Terzo motivo, vertente sull'incompetenza

4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nel calcolo dell'ammenda

Nel quarto motivo, la ricorrente fa valere presunti errori manifesti di valutazione nel calcolo dell'ammenda. In primo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e i suoi orientamenti per il calcolo delle ammende nel considerare in modo errato l'intero valore delle vendite SEE quale base per il calcolo dell'ammenda. In secondo e in terzo luogo, nel determinare erroneamente sia il moltiplicatore di gravità che l'importo aggiuntivo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, l'obbligo di motivazione nonché il principio del *ne bis in idem*. In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, l'obbligo di motivazione e il principio della parità di trattamento, omettendo asseritamente di riflettere adeguatamente nell'ammenda la partecipazione limitata della ricorrente. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e gli orientamenti per il calcolo delle ammende non tenendo conto, quali circostanze attenuanti, dell'eventuale negligenza della ricorrente e del suo ruolo sostanzialmente limitato nonché della sua condotta concorrenziale.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali

Il quinto motivo riguarda la presunta violazione, da parte della Commissione, di requisiti procedurali essenziali ai sensi dell'articolo 263 TFUE dovuta all'omessa trasmissione alla Nichicon di una comunicazione degli addebiti supplementare e alla fissazione di un termine troppo breve per esercitare la sua difesa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 giugno 2018 — Tokin Corporation/Commissione**(Causa T-343/18)**

(2018/C 294/64)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Tokin Corporation (Sendai, Giappone) (rappresentanti: C. Thomas, T. Yuen e M. Perez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2, lettera f), della decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, nei limiti in cui infligge un'ammenda di EUR 5 036 000 alla TOKIN Corporation, in solido con la NEC Corporation;
- fissare l'ammontare dell'ammenda inflitta alla TOKIN Corporation all'articolo 2, lettera f), di tale decisione, in solido con la NEC Corporation, a un livello inferiore;
- annullare l'articolo 2, lettera g), di tale decisione nei limiti in cui infligge un'ammenda di EUR 8 814 000 alla TOKIN Corporation;
- fissare l'importo dell'ammenda inflitta alla TOKIN Corporation all'articolo 2, lettera g), di tale decisione a un livello inferiore; e
- condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾ e il principio della parità di trattamento nel basarsi sul periodo 2011/12 quale periodo di riferimento per la determinazione del valore delle vendite da essa effettuate.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e il principio della responsabilità personale nell'applicare una riduzione, dovuta a circostanze attenuanti, all'importo di base dell'ammenda, anziché ridurre la percentuale di gravità utilizzata per calcolare l'importo di base, in relazione a un aspetto dell'infrazione per il quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 giugno 2018 — Rubycon e Rubycon Holdings/Commissione**(Causa T-344/18)**

(2018/C 294/65)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Rubycon Corp. (Ina, Giappone) e Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (rappresentanti: J. Rivas Andrés, A. Federle e M. Relange, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel Caso AT.40136 — Condensatori — nella parte in cui essa riguarda la Rubycon, in particolare l'articolo 1, lettera h), l'articolo 2, lettera k), l'articolo 2, paragrafo l), e l'articolo 4;
- ordinare una sostanziale riduzione dell'ammenda inflitta alla Rubycon ai sensi dell'articolo 2 della decisione impugnata a un livello tale da non essere discriminatorio e da ricompensare l'eccezionale grado di cooperazione da parte della Rubycon;
- condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto concernente il rifiuto della Commissione di concedere alla Rubycon il beneficio dell'«immunità parziale» ai sensi del paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ⁽¹⁾ a causa dell'aumentata gravità dell'infrazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e viziata da un errore di diritto per quanto riguarda la decisione della Commissione di non discostarsi dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ⁽²⁾ e di non concedere alla Rubycon un'ulteriore riduzione dell'ammenda, in violazione dei principi di diritto dell'Unione di proporzionalità e della parità di trattamento, nonché del principio secondo il quale le sanzioni devono essere adeguate al reo e al reato.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE**(Causa T-351/18)**

(2018/C 294/66)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina) e Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea ECB/SSM/2018–EE-1 WHD-2017-0012 del 26 marzo 2018 che revoca l'autorizzazione bancaria della Versobank AS;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della BCE ad adottare una decisione riguardante la liquidazione della Versobank AS.
2. Secondo motivo, vertente sull'omessa valutazione propria da parte della BCE delle questioni sottese in materia di antiriciclaggio di denaro (AML) e lotta contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la BCE avrebbe omesso di analizzare e valutare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, in particolare per quanto riguarda i rischi AML/CFT e la conformità alle [misure adottate dal Finantsinspeksioon estone].
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimo rifiuto della BCE di consentire scelte alternative, segnatamente la vendita della Versobank o la concessione alla Versobank della possibilità di optare per l'autoliquidazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio della parità di trattamento.
6. Sesto motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio di proporzionalità.
7. Settimo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
8. Ottavo motivo, vertente su un asserito sviamento di potere da parte della BCE.
9. Nono motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del diritto a essere ascoltati.
10. Decimo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE dei diritti della difesa.
11. Undicesimo motivo, vertente sulla circostanza che la BCE non avrebbe adottato una decisione adeguatamente motivata.

Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

(Causa T-363/18)

(2018/C 294/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H. Niemeyer, M. Röhrig, D. Schlichting e I. Stoicescu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori);
- in subordine, annullare l'articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;
- in subordine, nell'esercizio della competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto di essere ascoltata non concedendo l'accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo ai quali la Commissione ha fatto riferimento nella decisione impugnata, non fornendo tutti gli elementi di prova potenzialmente a discarico, omettendo di emanare di una comunicazione degli addebiti supplementare per porre rimedio alle lacune della comunicazione degli addebiti iniziale, anziché una lettera di esposizione dei fatti, e omettendo di consentire un adeguato accesso ai verbali delle riunioni con le altre parti.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un'infrazione avente un impatto sul SEE per l'intera durata della presunta infrazione

La Commissione avrebbe inoltre omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un'infrazione avente un impatto sul SEE per l'intera durata della presunta infrazione, in particolare per quanto riguarda le riunioni della Europe Chemi-Con (ECC) (1998-2003) e per quanto riguarda le riunioni trilaterali e multilaterali e il loro impatto sul SEE tra il 2009 e il 2012.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che non sussistevano prove sufficienti di un'infrazione unica e continuata

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare l'esistenza di un'infrazione unica e continuata comprendente ogni tipo di presunta riunione per quanto riguarda tutti i condensatori elettrolitici all'alluminio e tutti i condensatori elettrolitici al tantalio per un periodo di quattordici anni e aventi un impatto sul SEE, in quanto essa non ha definito un piano generale che perseguisse un unico scopo economico anticoncorrenziale secondo lo standard richiesto, né ha dimostrato l'esistenza di un collegamento complementare tra le diverse riunioni.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che non sussisteva alcuna infrazione per oggetto

La Commissione ha inoltre asseritamente omesso di dimostrare che la condotta anticoncorrenziale costituiva un'infrazione per oggetto, in quanto i presunti scambi di informazioni sul prezzo futuro e sulle forniture durante le riunioni nonché i contatti aventi rilevanza ai fini delle vendite SEE erano sporadici e di portata assai limitata.

5. Quinto motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione

La Commissione si sarebbe inoltre erroneamente dichiarata competente a statuire sulla presunta infrazione, dato che non ha fornito prove sufficienti che collegassero la presunta infrazione al SEE. La Commissione avrebbe ignorato la prova che, in sostanza, nessuno dei contatti bilaterali e trilaterali ha avuto effetti sulle vendite verso il SEE, in quanto i contatti erano incentrati sui clienti non europei. La Commissione non avrebbe dimostrato le proprie affermazioni secondo le quali i produttori di condensatori giapponesi partecipavano alle riunioni con l'intento di ridurre la concorrenza nel SEE.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende⁽²⁾ e dei principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e di proporzionalità

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende e i principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità, là dove ha considerato un valore sproporzionato di vendite e non ha tenuto conto dei presunti collegamenti limitati dell'infrazione con il SEE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Intas Pharmaceuticals/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

(Causa T-380/18)

(2018/C 294/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «INTAS» — Domanda di registrazione n. 14 153 811

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 aprile 2018, nel procedimento R 815/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, modificare la decisione impugnata cosicché la stessa stabilisca che il procedimento di opposizione debba essere rimesso alla divisione di opposizione affinché l'opposizione sia riconsiderata.
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso e alle spese sostenute dinanzi alla commissione;
- in subordine, nel caso in cui l'altra parte dinanzi alla commissione intervenga, condannare l'EUIPO e l'interveniente congiuntamente e solidalmente alle spese della ricorrente per il presente ricorso e alle spese sostenute dinanzi alla commissione.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)**(Causa T-383/18)**

(2018/C 294/69)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Bölling e M. Graf, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Accelerate IT Consulting GmbH (Ahlen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo «businessNavi» — Marchio dell'Unione europea n. 9 155 698

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 maggio 2018 nel procedimento R 434/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento del 16 febbraio 2017 (annullamento n. 12 336 C) e ha stabilito che il marchio dell'Unione n. 9 155 698 businessNavi (marchio figurativo) continua a essere registrato per i seguenti servizi della classe 42:

Aggiornamento di software, consulenza informatica, servizi di consulenza in materia di software, analisi di sistemi informatici, progettazione di sistemi informatici, gestione di dati su server, servizi di programmazione EDP, consulenza per EDP (servizi di informatici), creazione di programmi per elaborazione dati, consulenza in materia di hardware e software, implementazione di programmi EDP su reti, installazione e manutenzione di software per accessi a Internet, installazione di programmi per computer, configurazione di reti per computer tramite software, controllo delle prestazioni e analisi del funzionamento di reti, amministrazione di server, direzione tecnica di progetti nel settore EDP

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, e la regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.

Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU**(Causa T-386/18)**

(2018/C 294/70)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgro e A. Dentoni Litta, avvocati)

Convenuti: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare ex art. 263 TFUE la decisione del Comitato Unico di Risoluzione n. SRB/ES/SRF/2018/03 del 12.4.2018 e, ove occorre possa, i relativi allegati, nonché tutte le eventuali ulteriori decisioni del Comitato Unico di Risoluzioni, ancorché non conosciute, che hanno costituito il fondamento dei provvedimenti della Banca d'Italia prot. n. 0517765/18 del 27/04/2018 e prot. n. 0646641/18 del 28/05/2018;
- risarcire ex art. 268 TFUE a ICCREA Banca, il danno cagionato consistente nei maggiori esborsi versati, dal Comitato unico di risoluzione nell'esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente;
- in via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle sopraddette domande, dichiarare l'invalidità dell'art. 5, paragrafo 1) lett. a) e lettera f) ivi contenute (o, nel caso, dell'intero Regolamento), per contrasto con i principi base di parità, non discriminazione e proporzionalità;
- in ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/ES/SRF/2018/03, del 12.4.2018, e i relativi allegati, nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinato per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, lett. a) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
 - Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell'applicazione dell'art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015 nel determinare i conteggi dei contributi dovuti dalla ricorrente per non aver considerato l'applicazione delle passività infragruppo.

2. Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, lett. f) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
 - Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell'applicazione dell'art. 5, lett. f) del Regolamento UE/63/2015 andando a causare una situazione di doppio conteggio.
3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell'Unione come criterio d'imputazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
 - Si fa valere a questo riguardo che il comportamento del Comitato Unico di Risoluzione integra tutti i noti presupposti da sempre richiesti dalla giurisprudenza europea per tale richiesta, ovverosia l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento adottato e il danno lamentato.
4. Quarto motivo, in subordine e in via incidentale, relativo alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento, e conseguente inapplicabilità del Regolamento UE/2015/63.
 - Si fa valere a questo riguardo che un eventuale contrasto fra il detto Regolamento e la situazione della Ricorrente violerebbe i principi espressi in rubrica in quanto, da un lato, soggetti che si trovano nella stessa situazione di fatto di ICCREA risulterebbero soggetti a sgravi di contributi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione della ricorrente, con la conseguenza che situazioni analoghe andrebbero a essere trattate in modo diverso.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 28 giugno 2018 — Mellifera/Commissione

(Causa T-393/18)

(2018/C 294/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mellifera e. V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Germania) (rappresentante: A. Willand, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione Ares (2018) 2087165 della Commissione, del 19 aprile 2018, pervenuta alla ricorrente il 19 aprile 2018;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo:

violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽¹⁾ e con la Convenzione di Aarhus ⁽²⁾

- La ricorrente sostiene che il rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato è un atto amministrativo, che può essere riesaminato secondo il procedimento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
- Inoltre, la ricorrente fa valere, segnatamente, che il rinnovo dell'autorizzazione ha «portata individuale» in quanto nell'ambito del procedimento di autorizzazione viene adottata una decisione nei confronti del richiedente.
- In aggiunta, la ricorrente sostiene che l'autorizzazione della sostanza attiva glifosato avrebbe potuto essere concessa, conformemente alle disposizioni vigenti, soltanto con idonee limitazioni e condizioni ai fini della tutela della biodiversità.
- Infine, la ricorrente rileva la sussistenza di errori nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

⁽²⁾ Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — TrekStor/EUIPO (Theatre)

(Causa T-399/18)

(2018/C 294/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hongkong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «Theatre» — domanda di registrazione n. 16 374 886

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 aprile 2018 nel procedimento R 2238/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)**(Causa T-404/18)**

(2018/C 294/73)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Igor Zhadanov (Odessa, Ucraina) (rappresentante: P. Olson, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «PDF Expert» — Domanda di registrazione n. 16 257 735*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/04/2018 nel procedimento R 1813/2017-2**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- registrare la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 257 735 per «Applicazioni software per computer, telefoni cellulari e dispositivi elettronici portatili, in particolare, software di visualizzazione, editazione e gestione di documenti pdf»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha commesso un errore nel non riconoscere la natura speciale dei prodotti per i quali il marchio è richiesto;
- La commissione di ricorso ha commesso un errore nel valutare le prove presentate concludendo che il marchio richiesto non possiede un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.

Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Holmer Dahl/CRU**(Causa T-405/18)**

(2018/C 294/74)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Helene Holmer Dahl (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannarlo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente derivante dall'insieme delle sue azioni e omissioni che l'hanno privata delle azioni del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. di cui era proprietaria;
- condannare il Comitato a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali (l'«importo esigibile»):
 - riguardo ai danni materiali, l'importo totale di EUR 160 558,41 per l'ammortamento delle azioni del Banco Popular; e
 - per quanto concerne i danni morali, l'importo massimo di EUR 160 558,41 o l'importo che questo Tribunale riterrà opportuno;
- maggiorare l'importo esigibile mediante interessi compensativi, a decorrere dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul presente ricorso;
- maggiorare l'importo esigibile con gli interessi di mora corrispondenti dal momento di pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/ Comitato di risoluzione unico (2017 C 424, pag. 42).

Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)

(Causa T-412/18)

(2018/C 294/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti del procedimento

Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso: marchio dell'Unione europea figurativo «mobile.ro» — marchio dell'Unione europea n. 8 838 542

Procedimento dinanzi all'EUIPO: procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2018 nel procedimento R 111/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con la ratio normativa dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Portigon AG / CRU**(Causa T-413/18)**

(2018/C 294/76)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, Rechtsanwälte)

Convenuta: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto del 12 aprile 2018 relativa al calcolo dei contributi ex ante al fondo di risoluzione unico per il 2018 (SRB/ES/SRF/2018/03) nella parte riguardante la ricorrente, nonché
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, che sono essenzialmente identici o simili ai motivi fatti valere nella causa T-420/17, Portigon/SRB ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2017, C 277, pag. 56.

Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione**(Causa T-415/18)**

(2018/C 294/77)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania) e Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Seeliger, Y. Gürer, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione d'ispezione C(2018) 2173 final del 6 aprile 2018, notificata in data 24 aprile 2018;
- annullare ogni misura adottata sulla base dell'ispezione che è stata condotta in virtù di tale decisione illegittima;
- condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti formati e prelevati nell'ambito dell'ispezione, pena la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, della futura decisione della Commissione, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1. Violazione di fondamentali diritti della difesa e di principi procedurali

Nell'ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono in particolare che il Bundeskartellamt [Autorità tedesca garante della concorrenza] ha trasmesso alla Commissione informazioni che le ricorrenti, nell'ambito della loro cooperazione, avevano messo a disposizione dell'Autorità suddetta nel procedimento nazionale pendente dal 2014, e che pertanto non avrebbero dovuto essere comunicate nel corso dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Erronea motivazione della decisione di ispezione e descrizione eccessivamente ampia e non specifica dell'oggetto dell'ispezione («fishing expedition»), nonché assenza di indizi sufficienti**3. Violazione del principio di proporzionalità**

Al riguardo, le ricorrenti sostengono che l'ordine di procedere a un'ispezione non era né necessario né adeguato alla luce delle indagini e dello stato del procedimento del Bundeskartellamt.

4. Sviamento di potere

Nell'ambito del quarto motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che l'ordine di procedere a un'ispezione si fonda su considerazioni non pertinenti. Si tratterebbe di un'illegittima interazione tra il Bundeskartellamt e la Commissione, per consentire a quest'ultima di imporre a delle imprese una sanzione, che non avrebbe potuto forse essere applicata a livello nazionale a causa di lacune legislative.

5. Incompetenza della Commissione e violazione del principio di sussidiarietà

Al riguardo le ricorrenti affermano che non consta che il Bundeskartellamt non fosse in grado di portare regolarmente a termine il procedimento pendente dinanzi ad esso, né constano le ragioni per cui il procedimento, a causa della sua portata o dei suoi effetti, dovesse, in una fase così avanzata, essere meglio realizzato a livello dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

(Causa T-421/18)

(2018/C 294/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bauer Radio Ltd (Peterborough, Regno Unito) (rappresentante: G. Messenger, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Simon Weinstein (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «MUSIKISS» — Domanda di registrazione n. 12 317 616

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018, nel procedimento R 510/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'altra parte alle loro spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — Fissler/EUIPO (vita)**(Causa T-423/18)**

(2018/C 294/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e K. Middelhoff, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* marchio dell'Unione europea denominativo «vita» — domanda di registrazione n. 15 857 188*Decisione impugnata:* decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 marzo 2018 nel procedimento R 1326/2017-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT